

bando. E se ello non haverà da che restituir, la casa sua sia ruinata a terra, & quello oltra ciò dovemo tegnir tanto incarcerato, fina chel restituisca tutto quello, che l'ha havuto, & il nostro bando.

Simile lege ancora sopra quelli, che van al fogo, & per occasion di ajuto, o per violentia portan via alcuna cosa volemo al tutto sia osservado.

Quello, che torà la roga di commun, over la Marinarezza di alcuna Nave, & sel non farà il servitio de la Nave, restituisca il doppio. Cap. XXII.

A Ncora statuimo, che qualunque torà la roga di commun, over la Marinarezza di alcuna Nave (ò fuza, ò non fuza) sel non farà il servitio, per il qual l'haverà tolto la roga, over Marinarezza in ogni tempo, chel serà trovato, tanto tempo sia tegnudo in preson, fina che ello restituisca la roga, ò marinarezza in doppio, & a noi il nostro bando, eccetto se l'havesse havuto justo impedimento, pur che lui restituisca lo roga, over essa marinarezza. La qual cosa non facendo infra zorni otto, sia frustado, & bollado.

De quelli che con gallea, ò altro legno offendeno gli amici de Venetia. Cap. XXIII.

E Tiandio de quelli, i quali con gallea, ò altro legno uscendo di Venetia, offenderanno gli amici di Venetia, statuimo, che tutti quelli, che haran habudo parte de quella preda, o robaria restituir debbia il tutto universalmente. Et colui, che serà sta robato, habbia libertà de tegnirsi a cui ello vorrà, ò a uno, o a più di quelli, che harano habudo parte del danno a lui dato, se esso però, ove essi non si potran per sacramento diffendere, che non habbian saputo quelli esser amici di Venetia.